

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

### **Notaio ed annotazione tardiva.**

*L'annotazione tardiva di atti che il notaio abbia ricevuto anteriormente alla numerazione e vidimazione del repertorio, determina (soltanto) la cessazione della condotta vietata e costituisce comportamento suscettivo di valutazione per la concessione delle attenuanti, ai sensi dell'art. 144, della legge notarile. Dal che si ricava che la doverosità dell'atto ritardato non è ragione per escludere che il successivo compimento di esso, siccome ad ogni modo dovuto, rilevi in funzione attenuante.*

### **Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 5.6.2014, n. 12672**

*...omissis...*

I ricorso deve essere, pertanto, ritenuto ammissibile.

Passando all'esame del ricorso, con unico motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 144 L.N. per avere egli richiesto in sede di reclamo che, ritenute applicabili le circostanze attenuanti di cui all'art. 144, comma 1, L.N., la sanzione della sospensione irrogata dalla xxx. Toscana

venisse convenuta con la sanzione pecuniaria nella misura di cui all'art. 138 bis comma 1 L.N., a cui la corte di merito non avrebbe adeguatamente dato risposta. In particolare, non avrebbe tenuto conto - al riguardo - del recente intervento normativo, di cui al D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, art. 26, che nel sancire la obbligatorietà delle diminuzione di pena in presenza di circostanze attenuanti, ha introdotto l'attenuante specifica costituita dall'essersi adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione ed aver riparato integralmente il danno prodotto. Assume il ricorrente che l'essersi adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione ovvero l'aver riparato interamente il danno prodotto costituirebbero circostanze di natura oggettiva, non collegate necessariamente alla resipiscenza del reo, come invece ritenuto dalla corte distrettuale.

Del resto il notaio aveva sempre posto in essere un comportamento ulteriore versando e/o integrando le imposte liquidate in misura errata o insufficiente subito dopo la richiesta da parte degli uffici competenti e corrispondendo le dovute sanzioni anche con sacrificio patrimoniale personale; aveva provveduto prontamente a rinnovare i pagamenti respinti dalla banca prima della scadenza del termine assegnato dall'Amministrazione; aveva provveduto ad effettuare tutte le formalità senza danno per i terzi sostenendo personalmente i costi delle relative sanzioni; aveva prontamente integrato l'imposta di bollo corrisposta in misura insufficiente, prontamente aderendo ai rilievi dell'Agenzia delle Entrate.

Osserva il Collegio che l'art. 144, comma 1, della legge notarile (n. 89 del 1913) prevede che se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sostituisce l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'art. 138 bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione.

In un precedente (Cass. n. 14238 del 1999) questa Corte ha avuto modo di affermare che l'annotazione tardiva di atti che il notaio abbia ricevuto anteriormente alla numerazione e vidimazione del repertorio, determina (soltanto) la cessazione della condotta vietata e costituisce comportamento suscettivo di valutazione per la concessione delle attenuanti, ai sensi dell'art. 144, della legge notarile. Dal che si ricava che la doverosità dell'atto ritardato non è ragione per escludere che il successivo compimento di esso, siccome ad ogni modo dovuto, rilevi in funzione attenuante.

Tale conclusione (in realtà solo accennata nella sentenza anzidetta, ma confermata e fatta propria da Cass. n. 3203 del 2014) deve condividersi e confermarsi.

Mentre la seconda delle due attenuanti specifiche, previste dalla norma appena citata, presuppone la commissione di un illecito che abbia cagionato un danno di natura patrimoniale (come si desume dal sintagma avverbiale "riparato interamente"), la prima (l'essersi il notaio adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione) è da ritenersi tendenzialmente applicabile ad ogni tipo di illecito disciplinare che non abbia prodotto in concreto un danno patrimoniale, e segnatamente agli illeciti di tipo permanente, soltanto rispetto ai quali si può configurare una condotta di "eliminazione" e non già di riparazione. Se ne trae conferma dal fatto che,

altrimenti, si rileverebbero all'interno della medesima norma due prescrizioni contraddittorie. Parificate dalla qualificazione patrimoniale del danno, per integrare la prima attenuante basterebbe "adoperarsi per", mentre per la seconda sarebbe necessario "riparare interamente" il pregiudizio; con la conseguenza che quest'ultima previsione sarebbe posta invano, producendosi il medesimo effetto normativo con una condotta di minor spessore.

La conferma che l'attenuante relativa all'eliminazione delle conseguenze dannose dell'illecito si riferisce ai pregiudizi di natura non patrimoniale, si trae - indirettamente - dalla prevalente dottrina penalistica e dalla giurisprudenza penale di questa Corte sull'omologa attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 6, secondo cui l'elisione o l'attenuazione delle conseguenze del reato si riferiscono al danno in senso penalistico, inerente alla lesione del bene giuridico tutelato, e non riguarda, quindi, i reati contro il patrimonio o che comunque offendano il patrimonio (cfr. Cass. penale n. 5996 del 1989).

Se dunque le conseguenze dannose di cui all'art. 144, comma 1, legge notarile sono quelle non patrimoniali e si riferiscono all'oggetto giuridico dell'illecito, va da sè che la loro eliminazione si realizza mediante ogni condotta idonea a rimediare alla lesione del bene protetto dall'ordinamento notarile, non essendo di ostacolo l'eventuale carattere omissivo di questa (ed anzi tenendo in conto il fatto che la gran parte degli illeciti disciplinari previsti dalla legge notarile ha, appunto, natura omissiva).

Negli illeciti commissivi la rimozione delle conseguenze dannose consiste nel compimento di un'attività uguale e contraria a quella integrante la violazione, sicchè essa non può esaurirsi nella condotta doverosa mancata, ma richiede un comportamento diverso e ulteriore, volto a modificare la situazione di fatto e di diritto prodottasi in contrasto con quella che, rispettando la prescrizione deontologica e professionale, si sarebbe verificata.

La prospettiva è, invece, diversa nel caso delle violazioni di tipo omissivo proprio, come quelle in oggetto, che in quanto tali non cagionano un evento in senso naturalistico. In tal caso le conseguenze dannose o pericolose patrimoniali, dipendenti dal vulnus arrecato al bene protetto dalla norma, possono essere eliminate solo attraverso il compimento della condotta omessa. La doverosità di questa non è, pertanto, argomento valido ad escludere l'attenuante in parola, poichè non vi può essere altro comportamento respiscente idoneo a porre rimedio alla violazione. Per le considerazioni svolte, in accoglimento del ricorso l'ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, che nel valutare la sanzione applicabile si atterrà ai principi anzi detti, e provvederà, altresì, a regolare le spese del presente giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 3.

p.q.m.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa ordinanza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2014